

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 21 aprile 2020, n. 27

**Funzioni della Regione sulle vie navigabili. Modifiche alla l.r. 23/2012.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

Art. 1 - Funzioni dell'Autorità portuale regionale relative all'ispettorato di porto. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012

Art. 2 - Disposizione finanziaria

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Considerato opportuno estendere le funzioni relative all'ispettorato di porto svolte dall'Autorità portuale regionale per il canale Burlamacca all'intero ambito di competenza regionale;

Approva la presente legge

**Art. 1**

Funzioni dell'Autorità portuale regionale relative all'ispettorato di porto.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005), le parole "a ter) ed a quater)" sono sostituite dalle seguenti: "ed a ter)".

2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:

"1 quinquies. L'Autorità svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a quater), della l.r. 88/1998."

**Art. 2****Disposizione finanziaria**

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 aprile 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.04.2020.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 9 marzo 2020, n. 42

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 18 marzo 2020, n. 454

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Vincenzo Ceccarelli

**Assegnata** alla 4ª Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 10 aprile 2020

**Approvata** in data 15 aprile 2020

**Divenuta** legge regionale 18/2020 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento

del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23

---

## SEZIONE III

---

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2020, n. 42

**Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di acquisto di mascherine.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base la quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 34, relativo a disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

Visto il decreto-legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ed in particolare richiamato l’articolo 2, comma 3 con cui sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020, e che abroga i precedenti D.P.C.M. del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° Aprile 2020”;

Richiamata la citata O.C.D.P.C. n. 630/2020 nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare:

- l’ordinanza n. 638 del 22 febbraio 2020 che sostituisce il comma 5 dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

- l’ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, e, in particolare, l’art. 1 (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale),